

Codice A1816A

D.D. 24 febbraio 2017, n. 525

R.D. 523/1904 - P.I. 5667 - Autorizzazione idraulica e concessione demaniale per la realizzazione di n. 2 scarichi di acque meteoriche, lavori di rivestimento del fondo alveo, mantenimento (sanatoria) di n. 2 scarichi di acque meteoriche e mantenimento (sanatoria) dell'occupazione con i viadotti Cento Sud e Nord. Corso d'acqua: rivo dei Sent. Comune: Mondovi' (CN). - Richiedente: Autostrada Torino - Savona.

In data 16/08/2016 la società Autostrada Torino – Savona S.p.A., con sede in Moncalieri (TO) – Corso Trieste, 170, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica e della concessione demaniale per la realizzazione, nel rivo dei Sent in comune di Mondovì, di n. 2 scarichi di acque meteoriche e dell'autorizzazione idraulica per i lavori di rivestimento del fondo alveo del medesimo rivo.

In data 13/10/2016 sono pervenute le integrazioni progettuali con l'evidenziazione, oltre che degli scarichi in progetto, anche di n. 2 scarichi esistenti da autorizzare in sanatoria e della superficie occupata dai viadotti autostradali Cento Sud e Nord pari a m² 638,00.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Enrico Ghislandi in base ai quali sono previsti i seguenti interventi da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n.523 del 25/07/1904 sul rivo dei Sent in comune di Mondovì in corrispondenza dei viadotti Cento Sud e Nord.

- realizzazione di n. 2 scarichi di acque meteoriche
- mantenimento di n. 2 scarichi di acque meteoriche
- realizzazione di un rivestimento del fondo alveo con materasso antierosivo
- mantenimento dell'occupazione demaniale, con la proiezione dei viadotti Cento Sud e Nord, per una superficie pari a m² 638,00 (servitù)

Copia dell'istanza è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Mondovì per quindici giorni consecutivi dal 26/08/2016 al 10/09/2016 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

E' stata effettuata visita sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rivo dei Sent.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. n. 616/1977;
- vista la L.R. n. 40/1998 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;

- viste le integrazioni progettuali del 13/10/2016

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la società Autostrada Torino – Savona S.p.A, con sede in Moncalieri (TO) – Corso Trieste, 170, alla realizzazione di n. 2 scarichi di acque meteoriche, al mantenimento di n. 2 scarichi di acque meteoriche, alla realizzazione di un materasso antierosivo sul fondo alveo e al mantenimento dell'occupazione con i viadotti Cento Sud e Nord, nel rivo dei Sent in comune di Mondovì, nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. la realizzazione dei nuovi scarichi di acque meteoriche potrà avvenire solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;
2. le opere dovranno essere realizzate nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
4. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
5. i lavori in argomento dovranno essere realizzati, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni uno, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
6. il committente delle opere dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
8. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle delle opere, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
9. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che gli interventi stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
12. il soggetto autorizzato, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
13. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI